

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 25 del 23/05/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 10.30 , presso gli Uffici del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

	Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	
Componenti	Alberto Capo	
	Nazario Cotturone	
	Alfredo D'Alessandro	
	Chiara D'Onofrio	

Assiste la Dott.ssa Michela Leacche

IL COMITATO

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 con la quale è stato istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom), per lo svolgimento delle funzioni di governo, di garanzia e controllo in tema di comunicazione;

VISTO l'art.1, comma 6, lettera b), n.8 della Legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l'art.1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e, in particolare, l'articolo 7;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 138/14/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2014 con la quale è stato adottato il regolamento relativo alla campagna elettorale per le l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la deliberazione AGCOM n. 140/14/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 3 aprile 2014 con la quale è stato adottato il regolamento per la consultazione elettorale per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo e la deliberazione AGCOM n. 139/14/CONS (G.U. n. 79 del 3 aprile 2014), di recepimento del regolamento per le Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, tutte fissate per il giorno 25 maggio 2014;

CONSIDERATO che le disposizioni attuative della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie deliberate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attribuiscono ai CORECOM precise

funzioni di vigilanza sul rispetto dei principi generali del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, nonché di controllo sulla corretta ed uniforme applicazione della suddetta disciplina anche sui quotidiani e periodici;

VISTA la nota del 30 aprile 2014 con la quale il sig. M.O., candidato Sindaco al Comune di Teramo ha segnalato che il giorno 13 maggio 2014, sul giornale web "sorpaolo.net" è stato pubblicato un articolo intitolato "Corrosivo", a firma di Elso Simone Serpentine, "dove venivano dati dei voti e delle valutazioni su alcuni candidati, tra cui lo scrivente. Oltre a ciò invitava i lettori a non votare il sottoscritto, invitando il Corecom Abruzzo a procedere alle dovute verifiche;

PRESA visione del numero del giornale telematico n. 428 del 13 maggio, edito dalla testata incriminata;

RITENUTA, l'insussistenza delle presunte violazioni delle disposizioni normative di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 in quanto, nella fattispecie esaminata, non si ravvisano i presupposti delle violazioni delle disposizioni di legge in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica così come disciplinato dall'art. 10 della legge n. 28 del 22 febbraio 2000;

Con voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. di procedere all'archiviazione del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nei confronti del giornale telematico sorpaolo.it edito da Elso Simone e prodotta da "Il Tavolo della sapienza", registrato al Tribunale di Teramo n. 544 del 18/12/2005, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Michela Leacche

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.